



3.81

Presidente del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: _____

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza –

– Ufficio

Personale e affari Generali

FATTO

Il ricorrente, quale destinatario della ricompensa morale dell'encomio semplice concessagli in data 27.11.2017, ha chiesto di accedere agli atti prodromici, conseguenti e connessi alla ricompensa stessa. Il Comando resistente, con provvedimento del 13.2.2018, ha negato il chiesto accesso ritenendo, tra l'altro, che il processo volitivo e decisionale di concessione di compensi morali non costituisce un procedimento amministrativo e, dunque, che non sussistono in capo a premiandi o a premiati e neppure a terzi, diritti od interessi legittimi suscettibili di tutela, ex art. 1462 d.lgs. n. 66 del 2010, recante Codice dell'Ordinamento Militare.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale, sostanzialmente, ribadisce la motivazione alla base del provvedimento di diniego, ossia che "la concessione della ricompensa può essere annoverata tra quegli atti la cui adozione non presuppone una sequenza procedimentale".

DIRITTO

L'Ordinamento militare all' art. 1462, commi 4 e 5, dispone che " L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. E' tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica. 5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed e' trascritto nei documenti personali dell'interessato". Secondo la giurisprudenza, all'autorità competente è riconosciuta ampia discrezionalità nella decisione di concedere la ricompensa.

Si è infatti ritenuto che "la valutazione del comportamento del militare, ai fini della concessione di una ricompensa di ordine morale, costituisce oggetto di un'attività ampiamente discrezionale" (cfr. parere Cons. St., III, 5.2.2002 n. 1871). Conseguente che il controllo di legittimità in sede giurisdizionale deve essere mantenuto entro i limiti della verifica della sussistenza di eventuali vizi di carenza o insufficienza della motivazione o di vizi dell'iter logico seguito, di difetto di istruttoria o di travisamento per errore di fatto.

La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione resistente, il ricorrente sia titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti essendo la concessione dell'encomio trascritta nei documenti personali del ricorrente e ben potendo quest'ultimo valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune, a fronte di quello che – a quanto risulta dalla norma di legge citata dall'amministrazione resistente e dalle sue stesse deduzioni – integra gli estremi di un procedimento amministrativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 aprile 2018

IL PRESIDENTE
